

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**Sede di Roma**

*Ricorso con istanza cautelare*

Per i sig.ri di seguito indicati:

AMBROSIO	MARIA ROSARIA	MBRMRS92H65G813B
AMBROSIO	FILOMENA	MBRFMN80P55F839V
BIAGIOTTI	KATIA	BGTKTA73S45D708C
	SIMONETTA	
BIANCHI	SEVERINA	BNCST69L47I838R
CALDARONI	SONIA	CLDSNO74D64I838L
CANTARO	VENERE	CNTVNR74H61F899G
CLEMENTE	ANTONELLA	CLMNNL85B52I330B
CUTOLO	NADIA	CTLNDA90D57I483A
D'ALESSANDRO	DINA	DLSDNI88R60F839V
D'AMELIO	LISA	DMLLSI89C67A048
D'ANGELO	VALENTINA	DNGVNT87S70H501F
D'ELIA	GIOVANNA	DLEGN65T66E563V
DINOI	FULVIO	DNIFLV66B08L049Q
DROGHEI	ALESSANDRA	DRGLSN85P54D810K
GALLEGGIANTE	VANESSA	GLLVSS84E65L049N
GIACOMOBOMO	LAURA	GCMLRA84C71G838G
LUPPINO	ALESSIA	LPPLSS83A42C710M
MATERA	VITA	MTRVTI87R71C136T
POTENZA	PAOLA	PTNPLA79P54F027Z
TROVATO	ROSARIA	TVRRSR76R62G786T
VENDITTI	LILIANA	VNDLLN78H61L780N
VENDITTI	MATTEO	VNDMTT93H25I838Y
ZACCARIN	MATTIA	ZCCMTT82C07L736I

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente  
atto dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e

Paolo Zinzi, ZNZPLA88L16D810T così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico e presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma (RM) Via Buccari, 11.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it)

[antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org)

*contro*

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- e nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usrc - Ufficio Scolastico

Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Per Trentino Alto Adige, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Uffici Scolastici Provinciali di tutti gli ambiti provinciali nazionali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Resistenti

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA**  
**SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E PREVIA**  
**CONCESSIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI**  
**CAUTELARI**

A. del D.D.G. n. 73 del 28 Gennaio 2019 avente ad oggetto l'integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 Giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, pubblicato con la nota Miur 0003934 del 29-01-2019 nella parte in cui:

- consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, gli odierni ricorrenti quali docenti laureati in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche , non possono, invece, aggiornare il relativo punteggio

acquisito con l'effettivo servizio prestato, stante il possesso del titolo abilitante *ex se*;

- all'articolo 2 del predetto decreto MIUR 73/2019 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, docenti laureati in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche, muniti del titolo di studio abilitante *ex lege*;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale ivi incluso il Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 73 del 28.01.2019 ed il D.M. 335/2018 Miur anche non conosciuto.

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, anche con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo ovvero ad essere ammessi a presentare la domanda di inserimento in seconda fascia aggiuntiva come prevista dal D.M. impugnato in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda;

e per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e 17 D.Lgs

59/2017 rispetto all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 laddove prevede quali titoli di accesso ai successivi concorsi l'abilitazione all'insegnamento e palesa una disparità di trattamento rispetto ai docenti in possesso di titolo di accesso ai concorsi ex art. 5 D.Lgs 59/2017 (laurea e 24 Cfu) rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione.

### **IN BREVE**

I ricorrenti sono in possesso dei **24 Cfu** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

In particolare, alcuni di loro, come da tabella riportata nella parte in fatto, sono in possesso di titolo di studi al cui interno sono ricompresi i 24 CFU, altri li hanno acquisiti successivamente.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.

**I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.**

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il**

**legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFu acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà ai ricorrenti di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto.

La capacità e qualità didattica che consentirà ai ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del in quanto basata esclusivamente su motivo formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto.

L'esclusione è illegittima.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, **che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia

delle G.I.!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva ( possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in

**relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.**

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019** ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue : *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

*In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso*

*riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.*

*Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.*

*Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.*

*Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.*

*Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.*

## **FATTO**

1) I ricorrenti sono in possesso del titolo di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione ovvero di altro titolo di laurea unitamente al conseguimento dei 24 Crediti Formativi negli ambiti disciplinari di Antropologia, Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, Metodologie e tecnologie didattiche e Psicologia;

E’ dunque è in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche (cfr. allegati);

2) I ricorrenti hanno accesso alle seguenti classi di concorso per

la 3° fascia come di seguito indicate

AMBROSIO	MARIA ROSARIA	A46
AMBROSIO	FILOMENA	A46
BIAGIOTTI	KATIA	A46 A55
	SIMONETTA	
BIANCHI	SEVERINA	A045
CALDARONI	SONIA	A045
CANTARO	VENERE	A022 A011 A012
CLEMENTE	ANTONELLA	A29 A30 A55 A56
CUTOLO	NADIA	A46
		A001 A060 A037 A017 A047
D'ALESSANDRO	DINA	A016
D'AMELIO	LISA	A29 A30 A55 A56
D'ANGELO	VALENTINA	A045 A046 A047
D'ELIA	GIOVANNA	A28 A50
DINOI	FULVIO	A26 A41 A47
DROGHEI	ALESSANDRA	A018
GALLEGGIANTE	VANESSA	A28 A50
GIACOMOBOMO	LAURA	A025 A024
LUPPINO	ALESSIA	A048 A049
MATERA	VITA	A29 A30 A55 A56
POTENZA	PAOLA	A01 A54
TROVATO	ROSARIA	A46 A45
VENDITTI	LILIANA	A45 A46 A57 A21
VENDITTI	MATTEO	A48 A49
ZACCARIN	MATTIA	A059 A057 A060

3) Tali 24 Cfu sono richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

4) **Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dai ricorrenti, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017;**

5) Preme ribadire sin da ora la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente

posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto

da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato,

dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del Del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione" essendo lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

6) In ogni caso, i ricorrenti non possono accedere alla seconda fascia delle G.I. in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;

7) I 24 Cfu rappresentano il "titolo" che ha sostituito l'abilitazione all'insegnamento;

8) Invero, dal confronto tra l'allegato al D.M. del 10.8.2017 n.616 ed il programma didattico svolto dai ricorrenti, vi è una assoluta corrispondenza tra i 24 Cfu richiesti per l'accesso al concorso ex art. 5 D.Lgs 59/2017 rispetto ai crediti riconosciuti;

Si allega certificazione attestante il possesso dei 24 CFU.

9) I ricorrenti si sono trovati enlla oggettiva impossibilità di presentare le domande di inserimento in seconda fascia delle G.I. e pertanto ritengono il bando illegittimo e discriminatorio.

Tutto ciò premesso in fatto, agiscono in giudizio i ricorrenti sopra individuati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

*I*

*Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione. Disparità di trattamento tra situazioni analoghe (l'accesso ai concorsi per reclutamento docenti) entrambe legittimate dall'art. 1, comma 110 l. 107/2015 e disparità di trattamento rispetto al d.lgs 59/2017 e disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irragionevolezza.*

Il decreto impugnato è illegittimo e va annullato.

Il Ministero dell'Istruzione considera abilitati all'insegnamento soltanto coloro che sono in possesso di titolo di abilitazione conseguito con la frequenza di Tfa, Pas e SSIS.

I ricorrenti sono in possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea unitamente al possesso dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari che consentono agli stessi di avere un bagaglio culturale che consente agli stessi di essere docenti in possesso di idonea preparazione all'insegnamento.

Il decreto Ministeriale appare *ictu oculi* illegittimo laddove consente soltanto agli abilitati entro il 1 febbraio 2018 di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, escludendo i ricorrenti.

\*\*

**I) In via preliminare, occorre chiarire che il requisito temporale imposto dal Decreto Ministeriale è illegittimo:**

- a) sia in ragione dell'imposizione di un termine addirittura precedente rispetto all'emanazione del D.M stesso,
- b) sia in ragione della palese violazione del Dpr 3 del 1957.

Il principio del legittimo affidamento risulta chiaramente violato dal Decreto del D.G.P.S. laddove prevede, ai fini della partecipazione alla fase transitoria del detto concorso, un requisito anteriore (cfr. 31.05.2017) rispetto alla pubblicazione del bando stesso.

**In tal senso Corte Costituzionale 236/2009, 11/2007, 260/2015:** "... è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto..".

La giurisprudenza amministrativa riconosce ed applica pacificamente e costantemente il principio di affidamento, riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea come "parte del diritto comunitario" (tra le altre sentenza 3 maggio 1978, Töpfer, in causa 112/77).

Ed infine non senza momento il rilievo che l'introduzione del requisito individuato retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione del concorso **non è in alcun modo giustificato** e quindi in palese contrasto con il principio dell'obbligo di motivazione e di quello di ragionevolezza.

Risulta violata la normativa di rango primario costituita dal **Decreto del Presidente della Repubblica - 10/01/1957, n.3** - Gazzetta Uff. 25/01/1957, n.22 all'articolo 2 disciplina, i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego: "...I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione..."

Il Decreto del Presidente della Repubblica - 09/05/1994, n.487, all'articolo 2, comma 7 con ribadisce il concetto con la stessa terminologia: "... I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione..."

Il principio è chiarissimo e può essere utilizzato anche nel caso *de qua* in quanto le graduatorie di seconda fascia sono caratterizzate dalla graduatoria basata sul merito e sul punteggio.

**Consiglio di Stato, sez. VI, 21/05/2013, n. 2713:** *"La scelta compiuta dall'art. 2 d.m. n. 172 del 2006, secondo cui il titolo di abilitazione deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, non risulta affetta da irragionevolezza ma, al contrario, è espressione di un principio generale in materia di concorsi pubblici (che trova, fra l'altro, la sua codificazione anche nell'art. 2, comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), in base al quale, in assenza di diversa previsione, **i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.**(Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, n. 10393/2008)"*

**Consiglio di Stato, sez. IV, 19/02/2010, n. 995** *"Ai sensi degli artt. 2 comma ultimo, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e 2 comma 7, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, norme aventi valenza generale in ogni settore del pubblico generale, i requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di tipo concorsuale **devono in ogni caso essere posseduti dal candidato nel momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione,** trattandosi di scelta legislativa che mira a garantire la **parità di trattamento tra i candidati...**"*

**T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 09/09/2013, n. 8161** *"I requisiti di partecipazione devono sussistere alla data di scadenza prevista nel bando....(omissis)...costituisce espressione del principio di imparzialità, garantendo la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso...."*

L'illegittimità del Decreto Ministeriale rispetto alla normativa primaria è palese.

**II) Illegittimità del Decreto Direttoriale impugnato laddove non considera i ricorrenti docenti abilitati all'insegnamento.**

I ricorrenti sono in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in "Scienze dell'Educazione" comprensivo dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari ovvero dal titolo di laurea oltre al conseguimento dei 24 Cfu.

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso ai ricorrenti di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

**Il programma didattico affrontato dai ricorrenti consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.**

**Ed infatti i ricorrenti tutti hanno sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu.**

**Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.**

Ritengono, pertanto, di essere abilitati all'insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella IIa fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del

sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della **legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l’abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione

l’abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa,

Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

*ergo*, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così **l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017**: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di*

studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis)....  
P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

\*\*\*\*\*

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della

qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

**Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione** nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

**Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva ( possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.**

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima**

situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

In altri termini.

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.*”

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.”

E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che

dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

## II

### ***Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.***

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.

la semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

### **L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»**

integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

1. *In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue*

*esclusivamente presso le università'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."*

**Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati**

\*\*\*\*\*

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue:

*"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

**Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

a) **possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**

b) **al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

**Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.**

### **III**

*Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel*

*senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione*

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

**Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.**

**Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.**

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

**Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”;**

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale

attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

**Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:**

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di**

attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l’accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi

discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

\*\*

#### LA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, avendo il presente ricorso ad oggetto l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. che consente il conferimento di incarichi a tempo determinato, l'irreparabilità del pregiudizio è evidente;

I ricorrenti, hanno interesse ad ottenere l'annullamento del D.M. impugnato e di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali tra i docenti che possono presentare la domanda di inserimento in seconda fascia ovvero di essere inseriti in seconda fascia.

In assenza di provvedimenti cautelari, in considerazioni delle lungaggini del giudizio di merito, i ricorrenti perderebbero ogni possibilità di essere inseriti in seconda fascia per l'anno accademico il cui inizio è imminente.

Evidenti i profili di urgenza laddove si consideri che i ricorrenti perderebbero la possibilità di essere assunti con contratti a tempo determinato, perderebbero irrimediabilmente l'acquisizione di un bagaglio esperienziale e la crescita professionale, oltretutto gravissimi ed irreparabili pregiudizi alla carriera professionale intesa non solo sotto l'aspetto economico ma anche e

soprattutto sotto l'aspetto giuridico in termini di punteggio.

Si consideri che, ai sensi del D.Lgs 59/2017 vi è la concreta possibilità che i ricorrenti – non acquisendo ulteriori giorni di servizio – non possano partecipare alla fase transitoria del concorso che verrà bandito ai sensi del D.Lgs 59/2017 riservato ai docenti in possesso dei 36 mesi di servizio.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,

Voglia codesto ecc.mo T.A.R. Lazio

*In via preliminare.*

annullare, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ivi incluso il Decreto dipartimentale n. 73 del 28.01.2019 nonché tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali, anche consentendo ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ed anche consentendo agli stessi di presentare una domanda di inserimento in 2° fascia aggiuntiva mediante il portale Istanze On Line ovvero in altra modalità;

- sospendere l'efficacia dei provvedimento impugnati mediante l'adozione di ogni misura cautelare ritenuta opportuna;

- ordinare all'Amministrazione convenuta l'inserimento dei ricorrenti nella 2° fascia aggiuntiva.

*Nel merito*

- annullare il Decreto dipartimentale n. 73 del 28.01.2019 nonché tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti consentendo ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ed anche consentendo agli stessi di presentare una domanda di inserimento in 2° fascia aggiuntiva

mediante il portale Istanze On Line ovvero in altra modalità;

- condannare il Ministero convenuto al risarcimento in forma specifica con conseguente condanna del Miur e di tutti gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali di inserimento dei ricorrenti nella 2° fascia delle G.I..

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il ricorso ha ad oggetto l'accesso al pubblico impiego, per cui il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliario;

1. D.D.G. del 11.05.2018;
2. Titolo di studio dei ricorrenti ed attestazioni conseguimento 24 Cfu;
3. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;
4. Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019;
5. Procure alle liti.

Sora-Roma, 27 Marzo 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

\*\*\*\*

### ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso individuate nella tabella annessa al ricorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

### **SI CHIEDE**

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Sora-Roma, 27 Marzo 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

**BONGAR  
ZONE  
ANTONIO  
ROSARIO**  
Firmato  
digitalmente da  
BONGARZONE  
ANTONIO  
ROSARIO  
Data: 2019.03.28  
18:47:57 +01'00'

**Paol  
o  
Zinzi**  
Firmato  
digitalmente  
da Paolo Zinzi  
Data:  
2019.03.28  
18:48:24 +01'00'

